



Rapporti del C.T.U con i rappresentanti delle Parti

ing. Piero Ruspicioni

*Vice-Presidente Commissione C.T.U.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

Roma, 13.12.2024



Indice

1. **Rapporti del Consulente con i Procuratori delle Parti**
2. **Rapporti del Consulente con i CT delle Parti**
3. **Acquisizione di osservazioni scritte dai rappresentanti delle Parti**
4. **Esempi**

- **Aspetti formali**



- **Aspetti pratici**



Rapporti del Consulente con i Procuratori delle Parti

https://servizipst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp





Attività preliminari

Determinazione delle Parti e dei rispettivi Procuratori



Avv. Carmine Via Tel. 06. P.E.C. P. IVA C.F.	00181 Roma fax 06. @ordiniavvocatiroma.org	Avv. Marco Via Tel. 06. P.E.C. P. IVA C.F.	00146 Roma fax 06. @ordiniavvocatiroma.org
---	--	---	--

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C.

Nell'interesse di:

_____ e residente in R
_____ alla Via _____
_____, rappresentati

SI
Via

STUDIO LEGALE	
Avv. Loredana	
Roma - Via	
Tel. 06	Fax 06
E mail	@ordiniavvocatiroma.org

TRIBUNALE
SEZION

R.G. n. _____ /2023 - Giudice Dott.ssa
COMPARSA DI COSTITUZIONE I

ISTANZA EX AB

Per il CONDOMINIO _____
persona del suo amministratore _____
ed ivi elettivamente domiciliato alla Via _____

_____ che lo rappresenta
ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito
I suindicati difensori dichiarano di voler rice
procedimento anche tramite fax al seguente m
seguenti indirizzi di p.e.c.: _____
_____@ordineavvocatiroma.org

CONT

La Sig.ra _____
Avv.ti Marco Malandrucchio e Carmine Laurenzi

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VII

R.G. n. _____ - dott.ssa _____

MEMORIA DIFENSIVA

CON RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER LA NOMINA DEL CTP

La _____ (P. IVA: _____), in persona del legale
rappresentante sig. _____, con sede in Roma, _____, ed ivi elett
domita in _____, presso lo studio dell'Avv. Loredana
_____, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto,
rilasciata dal procuratore speciale _____, che si deposita telematicamente su
foglio separato.

Il predetto avvocato chiede che tutte le comunicazioni siano inviate all'indirizzo di posta
elettronica certificata: _____@ordineavvocatiroma.org.

- Terzo chiamato in causa -

CONTRO

_____ rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Marco _____ e Carmine _____

- Ricorrente -

NONCHE'

CONDOMINIO _____, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Enrico _____ e Paolo _____

- Resistente -

Contro: Condominio di _____
_____ Roma, c.d



Attività preliminari

Determinazione delle Parti e dei rispettivi Procuratori



Attore - Ricorrente			
Denominazione			
Indirizzo			
Città		CAP	
CF		PIVA	
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	

Convenuto - Resistente 1			
Denominazione			
Indirizzo			
Città		CAP	
CF		PIVA	
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	

Terzo chiamato			
Denominazione			
Indirizzo			
Città		CAP	
CF		PIVA	
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	
Avvocato			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	



Attività preliminari

La nomina degli eventuali CTP

Art. 201 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, **con dichiarazione ricevuta dal cancelliere**, un loro consulente tecnico.



Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche

Parte convenuta nomina consulente di parte l'ing.

Autorizza il consulente ad utilizzare il mezzo proprio e ad avvalersi di un ausiliario.

Rinvia al 7.11.2024, ore 9:50.

II C.T.U.

Anche per ritiro fascicoli

IL GIUDICE

- autorizza le parti che non vi hanno provveduto alla nomina di CTP con termine sino all'inizio delle operazioni peritali, con nota da consegnare direttamente a mani del consulente d'ufficio, e che sarà da questi allegata al verbale delle operazioni;



Attività preliminari

La nomina degli eventuali CTP



Art. 201 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del **consulente**, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, **un** loro consulente tecnico.

Art. 255 Codice di procedura penale

Disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le Parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici **in numero** non superiore, per ciascuna parte, a quello dei **periti**.



Attività preliminari

La nomina di eventuali CTP

Art. 194 Codice di procedura civile

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze



La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione della parte, che può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore, nonché esprimere ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal C.T.U.

Addirittura, la parte che abbia la competenza professionale per farlo, potrà svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse. Il consulente di parte si limita a coadiuvare la parte redigendo una relazione scritta, un atto difensivo **privo di autonomo valore probatorio**.

E' consigliabile reperire quanto prima i recapiti dei CTP aggiornando la rubrica

CTP			
Denominazione			
Telefono		Mobile	
email		PEC	





Attività preliminari

Comunicazioni preventive ai rappresentanti delle Parti

Con l'approssimarsi dell'inizio delle operazioni peritali è bene richiedere alle Parti il pagamento dell'eventuale acconto disposto dal Giudice Istruttore.



Anche se il Giudice ha stabilito chi provvisoriamente debba assolvere al pagamento, è bene trasmettere i progetti di notula ricordando che l'obbligo è in ogni caso solidale fra le parti, dovendosi ritenere che la prestazione del CTU è resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Di conseguenza, l'ausiliare del Giudice può richiedere il pagamento del compenso con domanda autonoma ed anche in via monitoria a ciascuna parte, sia quando manchi un provvedimento giudiziale di liquidazione e sia quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito dalla parte in esso indicata come tenuta al pagamento

Gentili avvocati,

fatta salva la responsabilità in solido delle Parti, trasmetto in allegato gli avvisi di parcella relativi all'acconto disposto dal GI che sarete così gentili da inoltrare ai Vostri assistiti.

All'esito del pagamento provvederò ad emettere relativa fattura elettronica, **previa conferma dei dati fiscali indicati.**

Cordiali saluti

ing. Piero Ruspicioni

NB In solido tra le Parti non significa in parti uguali, ma che tutte le parti sono comunque responsabili dell'intero importo.



Attività preliminari

Comunicazioni preventive ai rappresentanti delle Parti

Per consentire a tutti una paritaria partecipazione, **il CTU è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.**



In mancanza di questa comunicazione, si deve ritenere che la consulenza sia affetta da **nullità relativa**, che resterebbe sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione.

E' PRESENTE IL CTU il quale udita la formula di rito risponde: "Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità". Sulle generalità dichiara: "Sono Piero Ruspicioni, nato a Roma in data 13.2.1963".

Il giudice sottopone al C.T.U. il quesito di cui all'ordinanza riservata del 20.11.2023.

Il CTU fissa l'inizio delle operazioni peritali per il 15.3.2024, ore 10:00, in via telematica.

Oggetto: Tribunale Civile di Roma - Causa RG /2023 Srl vs Srl
Mittente: Piero Ruspicioni <p.ruspicioni@pec.ording.roma.it>
Data: 03/03/2024, 09:50
A: @ordineavvocatiroma.org, @pec.ordineavvocatitorino.it

Gentili tutti,
come indicato nella dichiarazione di accettazione dell'incarico conferito dal GI con ordinanza del 08/02/2024, si conferma che l'inizio delle operazioni peritali avrà luogo il giorno 04/03/2024 alle ore 10:00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, a cui si potrà accedere mediante il seguente link:

<https://meet.google.com/uzw-jofi-bpp>

Si precisa che la riunione non potrà essere registrata in alcun modo e che **non potranno essere presenti, durante il collegamento, soggetti non legittimati alla partecipazione alle attività peritali né in presenza, nei rispettivi luoghi di collegamento, né tramite rimandi e/o condivisioni del collegamento stesso.**

I partecipanti dovranno impegnarsi a mantenere attivo il collegamento fino al termine della riunione, ovvero a comunicare l'abbandono della riunione o l'interruzione del collegamento per giustificati motivi

Cordiali saluti

--
Ing. Piero Ruspicioni





Inizio delle operazioni peritali

L'inizio delle operazioni peritali deve essere **SEMPRE** svolto.



La **data**, l'**ora** e il **luogo di inizio delle operazioni** sono **essenziali per la validità** delle operazioni in quanto la loro mancanza può costituire motivo di nullità, atteso che tutte le parti devono esserne a conoscenza.

Viceversa, per il prosieguo delle operazioni non è necessaria alcuna formalità.

Hanno titolo a partecipare alle operazioni: le parti, gli avvocati e i consulenti di parte regolarmente costituiti; eventualmente può darsi anche atto della presenza di altre persone salvo a giustificarne la partecipazione alle operazioni.

per la Parte Appellata:
geon. Paolo C.P.
Sono altresì presenti le Sig.ze Rita e la Sig.lla
Lisa , al scopo di aprire i locchi e per le cui presenze
Costaborte nella corte
Previo lettura del quesito disposto dal G.I. si è dato inizio alle operazioni peritali
consiste in:





Il verbale delle operazioni peritali

Tutte le operazioni compiute devono essere regolarmente verbalizzate.

Ogni verbale deve riportare all' inizio:

- gli estremi del procedimento giudiziario al quale si riferisce;
- anno, mese, giorno, ora e luogo in cui viene redatto;
- le generalità di tutti coloro che sono presenti, con la funzione da ciascuno esercitata;
- l'eventuale assenza di qualcuna delle parti.



Il verbale deve poi riportare, in modo sintetico, la descrizione di tutte le operazioni compiute contestualmente al loro svolgimento e di tutto ciò che è avvenuto in presenza del CTU, o da questi personalmente accertato.



Se qualcuno degli intervenuti ha l'esigenza di **rilasciare dichiarazioni** o di formulare osservazioni, **queste devono essere riportate testualmente tra virgolette e non riferite o interpretate dal CTU.**

Il CTU ha però il diritto di valutare preventivamente la congruità delle dichiarazioni con l'oggetto della consulenza, essendo contemporaneamente estensore e responsabile del verbale nella qualità di pubblico ufficiale.



Per comodità le intestazioni del Verbale possono già essere preimpostate

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
R.G. [REDACTED]/2021 – Sez. XVI – G.I. dott.sa [REDACTED]

Promosso da
[REDACTED] S.c. a r.l.
contro
[REDACTED] S.r.l.

VERBALE DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

In ottemperanza a quanto disposto dal GI bel corso dell'Udienza del 16/09/2023, in data odierna 27/10/2023 alle ore 10:00 hanno avuto inizio le operazioni peritali nel procedimento promosso da [REDACTED] S.c. a r.l. (Opponente/Attore/Ricorrente) contro [REDACTED] S.r.l. (Opposto/Convenuto/Resistente) che sono state svolte in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet® mediante il collegamento <https://meet.google.com/cx-hqqr-qsd>, precedentemente comunicato alle Parti tramite PEC del 19 e 23 ottobre 2023.

Avviato il collegamento, risultano correttamente connessi, oltre al CTU:

per l'Opponente:

- Avv. [REDACTED] - Procuratore
- ing. [REDACTED] - CTP

per l'Opposto:

- ing. [REDACTED] - CTP

Il CTU ricorda che la riunione non può essere registrata in alcun modo e che non possono essere presenti, durante il collegamento, soggetti non legittimati alla partecipazione alla riunione peritale né in presenza, nei rispettivi luoghi di collegamento, né tramite rimandi e/o condivisioni del collegamento stesso.

I partecipanti si sono impegnati a mantenere attivo il collegamento fino al termine della riunione, ovvero a comunicare l'abbandono della riunione o l'interruzione del collegamento per giustificati motivi.

Si dà atto che nel corso dell'incontro sarebbe stato condiviso il desktop del CTU al fine di consentire ai rappresentanti delle Parti di prendere diretta visione del Verbale in corso di redazione.

Ing. Piero Ruspicioni

Il verbale delle operazioni peritali

Copia dei Verbali delle operazioni peritali debbono essere allegati alla Relazione depositata, sintetizzando all'interno della stessa gli esiti delle attività svolte



E' bene che i Verbali siano trasmessi alle Parti di volta in volta che vengono redatti, mediante trasmissione ai loro rappresentanti mediante PEC, avendo cura di conservare le ricevute di attestazione della accettazione/consegna



Ing. Piero Ruspicioni

Rapporti del C.T.U. con i rappresentanti delle Parti

13.12.2024

pag. 15

Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

I Procuratori, assai meno i CTP, tendono a tirare il CTU per la giacchetta!



MAI FARSI CONDIZIONARE O PILOTARE

Tutte le volte che gli avvocati o i CTP formulano richieste di attività particolari, che si ritiene possano esulare dal mandato ricevuto, è bene riservarsi di parlarne con il giudice e di ricevere le necessarie istruzioni prima di procedere.

Quando è necessario condurre accertamenti che richiedono l'impiego di laboratori o ditte, il C.T.U. deve chiedere regolari preventivi da sottoporre al magistrato, non solo per la loro accettazione, ma anche per l'individuazione della parte che deve provvisoriamente farsene carico economicamente



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

Art. 194 Codice di procedura civile

[...] propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze



E' utile concedere un termine entro cui i rappresentanti delle Parti, preferibilmente i CTP, possono presentare note preliminari alla stesura della Relazione, attraverso le quali esplicitare le ragioni della Parte da loro rappresentata. Tale modalità consente al CTU, peraltro, di evitare eccezioni sul fatto che i CTP abbiano potuto dire la loro in contraddittorio con le Controparti.



Nell'invito deve essere precisato che **le note non possono contenere, come allegati o riproduzione figurativa, documenti che non siano già versati in atti.**

Le operazioni sono quindi proseguite con:

- illustrazione, da parte del CTU, delle modalità di svolgimento dell'incarico ricevuto;
- breve illustrazione da parte del CTP dell'Attore dei motivi che hanno dato luogo all'instaurazione del contenzioso in parola;
- breve illustrazione da parte del CTP del Convenuto delle ragioni di ~~xxxx~~;
- sommario esame della documentazione versata in atti.

Al termine dell'illustrazione delle problematiche svolto dai CTP, il CTU comunica che gli stessi potranno comunque trasmettere delle sintetiche note di parte entro il 30/05/2024, **senza produzione alcuna, neanche riprodotta nel testo, di documenti non già versati in atti**

Preferibilmente **evitare incontri o comunicazioni informali con il CTP o Procuratore di una sola delle Parti**

Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

Art. 199 Codice di procedura civile

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale

TUTTO CIO' PREMESSO

in esito agli accertamenti operati nel corso delle operazioni peritali collegialmente condotte, dopo ampia e puntuale discussione tendente ad individuare gli elementi formanti la conciliazione, oggi in detta sede, le Parti **non** ritengono ci siano attualmente i presupposti per il raggiungimento di un accordo bonario.

Il Procuratore di ■■■ chiede sia inserita a Verbale la seguente affermazione: *"La ■■■ sin da ora dichiara di essere disponibile all'effettuazione degli interventi di ripristino relativi al bagno con finestra e si rende altresì disponibile alla sostituzione dell'aeratore a sua cura e spese all'interno del bagno cieco. Detti interventi potranno essere realizzati su chiamata di Parte attrice."*

L'Amministratore del Condominio, a sua volta, dichiara che: *"Entro il giorno 15/12/2024 sarà indetta convocazione assembleare avente ad oggetto l'ordine del giorno: 1. Affidamento a tecnico per la redazione del Capitolato dei lavori da eseguire per l'eliminazione dei ponti termici come da Relazione in bozza di ATP 2. Incarico a ditta per il ripristino interno locali della Ricorrente 3. Eventuale transazione su risarcimento danni e indennità da quantificare."*

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto viene trasmesso telematicamente ai presenti per la raccolta delle relative firme o conferma di totale conformità a quanto trattato e convenuto.





Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

DOCUMENTI NON VERSATI IN ATTI



Il CTU non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.

Si ricorda che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:

- a) mediante allegazione all'atto di citazione (art. 163 cpc), od alla comparsa di costituzione e risposta (art. 167 cpc), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);
- b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);
- c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 cpc

I documenti prodotti al di fuori di quanto sopraindicato sono inutilizzabili dal giudice e dal CTU che, quindi, non deve sollecitare le parti al deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il CTU dovrà rilevare l'impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione.



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

DOCUMENTI NON VERSATI IN ATTI - ECCEZIONI



Art. 198 Codice di procedura civile

[...] Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Note:

- L'art. 198 fa riferimento alle Consulenze di tipo contabile
- Le facoltà riconosciute da questo articolo al CTU devono intendersi volte ad esperire il tentativo di conciliazione
- Qualora il CTU tenga conto, senza il consenso delle Parti, di documenti o registri non prodotti in causa, si verifica una ipotesi di nullità relativa della consulenza, sanabile laddove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

LA QUESTIONE E' ESTREMAMENTE DELICATA

L'onere della prova è a carico delle parti, il CTU non deve sostituirsi a loro



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

DOCUMENTI NON VERSATI IN ATTI – CASI PARTICOLARI



1. Una delle parti vorrebbe trasmettere documenti non depositati

Occorre specificare che la richiesta è irrituale. Potrebbe essere accolta in casi particolari, se il CTU lo ritiene utile, solo previo formale ed esplicito nulla osta di Controparte

2. Una delle parti trasmette direttamente al CTU documenti non depositati

Tutta la documentazione ricevuta deve essere immediatamente trasmessa alle altre Parti per ricevere eventuale nulla osta all'utilizzo. Se tutte le Parti non danno formale ed esplicita autorizzazione la documentazione deve essere rigettata, non può entrare a far parte della Relazione e non può essere utilizzata dal CTU

3. Le Parti potrebbero essere in possesso di documentazione «neutra» utile

E' il caso, ad esempio, di licenze edilizie, progetti, etc.

Il CTU fa richiesta alle Parti di poter venire in possesso di tale documentazione al solo fine di accelerare i tempi di acquisizione (vedi punto successivo), o degli estremi di essa, e nel caso di ricezione ci si comporta come nel punto precedente

RICORDO ANCORA: L'onere della prova è a carico delle parti, il CTU non deve sostituirsi a loro.



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

DOCUMENTI NON VERSATI IN ATTI – CASI PARTICOLARI



4. Il CTU ha reperito direttamente nuova documentazione

E' il caso in cui il Magistrato ha richiesto, ad esempio, accertamenti in merito alla legittimità edilizia e catastale di immobili.

In questo caso, ove il Magistrato non lo abbia inserito direttamente nei quesiti posti, è conveniente richiedere esplicita autorizzazione in fase di conferimento di incarico (accesso ai pubblici uffici).

Tutta la documentazione reperita, nel rispetto del principio del contraddittorio, deve essere allegata alla Relazione (sin dalla versione Provvisoria), ma è conveniente trasmetterla formalmente alle Parti, nel caso di atti fondamentali per la decisione (ad esempio licenze di condono edilizio), man mano che si ottiene.

Se una delle Parti si oppone al suo utilizzo e non si è avuta l'esplicita autorizzazione al reperimento, potrebbe essere utile presentare istanza al Magistrato per ottenere esplicita autorizzazione al suo utilizzo.

RICORDO: Tutta la documentazione reperita deve essere trasmessa alle Parti nel rispetto del principio del contraddittorio



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

I DATI SENSIBILI: LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008** sono state pubblicate le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero»
In esse non si tratta specificamente di immagini e riprese fotografiche



Formalmente, la possibilità di fotografare i luoghi o le cose oggetto delle indagini è consentita solo al CTU, potendo il CTP sollecitarlo a riprodurre fotograficamente anche alcuni particolari degli ambienti e delle cose oggetto dell'indagine, a suo avviso utili per assolvere all'incarico.

Sul piano del diritto, la facoltà del CTP di fare delle fotografie nel corso della sua partecipazione alle operazioni peritali sembra trovare una risposta negativa nella norma che individua i poteri delle parti, anche a mezzo dei propri consulenti tecnici, nella facoltà di presentare per iscritto o a voce al consulente tecnico d'ufficio osservazioni e istanze (art. 194, comma 2 cpc), e non anche quella di acquisire direttamente elementi documentali nel corso delle operazioni di indagine



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

I DATI SENSIBILI: LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008** sono state pubblicate le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero»
In esse non si tratta specificamente di immagini e riprese fotografiche



Formalmente, la possibilità di fotografare i luoghi o le cose oggetto delle indagini è consentita solo al CTU, potendo il CTP sollecitarlo a riprodurre fotograficamente anche alcuni particolari degli ambienti e delle cose oggetto dell'indagine, a suo avviso utili per assolvere all'incarico.

Sul piano del diritto, la facoltà del CTP di fare delle fotografie nel corso della sua partecipazione alle operazioni peritali sembra trovare una risposta negativa nella norma che individua i poteri delle parti, anche a mezzo dei propri consulenti tecnici, nella facoltà di presentare per iscritto o a voce al consulente tecnico d'ufficio osservazioni e istanze (art. 194, comma 2 cpc), e non anche quella di acquisire direttamente elementi documentali nel corso delle operazioni di indagine



Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

I DATI SENSIBILI: LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Cosa riprendere?



Per quanto possibile è utile fare quante più foto, anche se al momento può apparire superfluo: nella stesura della Relazione potrebbero emergere ulteriori fatti che potrebbe essere utile comprovare con le foto fatte o che possono essere contenuti in parte di esse.





Durante lo svolgimento delle operazioni peritali

I DATI SENSIBILI: LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Cosa **NON** mostrare nella Relazione

Evitare tutti i visi, le targhe di automezzi, nomi (ad esempio indicati sui citofoni), ritratti e medicinali ubicati nei locali in cui vengono fatte le riprese





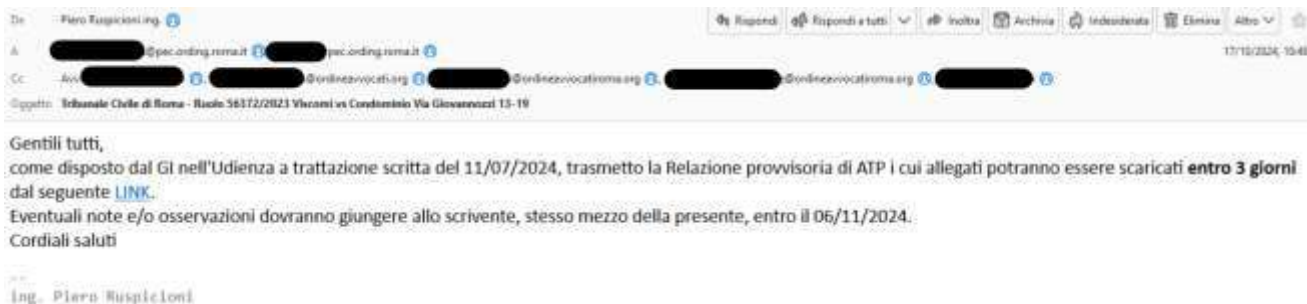
Parte conclusiva delle operazioni peritali

Art. 195 Codice di procedura civile

[...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse



La Relazione provvisoria va inviata ai rappresentanti delle Parti in modo che sia dimostrabile l'avvenuta trasmissione e quindi, di prassi, mediante PEC chiedendo ai destinatari di rispondere in identico modo nei tempi fissati dal GI.



E' bene allegare alla Relazione definitiva copia delle ricevute di consegna della versione provvisoria, soprattutto se una delle Parti non ha trasmesso proprie osservazioni; in questo ultimo caso specificarlo nella Relazione definitiva.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ing. Piero Ruspicioni

ruspicioni@gmail.com

+39.328.1119953